



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Ordinanza del Sindaco n. 6 del 2021

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 5 /2021 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI DOZZA

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 5 del 26/02/2021 adottata ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nel Comune di Dozza con efficacia dal 26 febbraio all'11 marzo 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 3.03.2021 ad oggetto "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 nei comuni ricadenti nel territorio della Città' Metropolitana di Bologna e nei comuni delle province di Modena e Reggio-Emilia.", in vigore dal 4 marzo al 21 marzo 2021, con la quale è stata disposta, tra l'altro, per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zona rossa");

CONSIDERATO che, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, permangono i presupposti e le condizioni che hanno portato all'adozione della ordinanza n. 5/2021 sopra richiamata;

RAVVISATA pertanto la necessità di prorogare l'efficacia della suddetta ordinanza fino al termine di efficacia dell'ordinanza regionale n. 25/2021 (ad oggi 21 marzo 2021);

RITENUTA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Fermo restando quanto già disciplinato dai provvedimenti statali e regionali emanati fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'efficacia della propria ordinanza n.5 del 26/02/2021 è **prorogata fino al 21 marzo 2021.**

DISPONE

1. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. l'inoltro di copia del presente provvedimento a:
 - Prefetto di Bologna;



COMUNE DI DOZZA
Città d'Arte
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

- Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
 - Direttore Generale Azienda USL di Imola;
 - Stazione Carabinieri di Dozza;
 - Polizia Locale di Dozza;
 - CGAM - Corpo Guardie Ambientali Metropolitane;
3. di dare informazione del presente provvedimento ai referenti delle funzioni attivate del Centro Operativo Comunale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica e che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

La forza pubblica e la Polizia Locale sono preposte al controllo ed osservanza della presente ordinanza. La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Li, 11/03/2021

Il Sindaco
Luca Albertazzi
(atto sottoscritto digitalmente)